

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, ANGELINI GIORDANO, PELLEGATTI, FAGNI, CAN-
NELONGA, BARBIERI, STRADA, PACETTI, SERAFINI
MASSIMO, SOLAROLI, RONZANI, CHELLA, CIAFARDINI,
BENEVELLI, ALBORGHETTI, TRABACCHI, GRILLI, MON-
TECCHI, SERRA, BONFATTI PAINI**

Presentata il 16 giugno 1988

**Finanziamento di opere di navigazione
del sistema idroviario padano-veneto**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, di recente approvazione ha incluso in tabella C, fondo speciale di conto capitale, uno stanziamento di 109,5 miliardi, nel triennio 1988-1990, destinato ad « Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto ».

Questo provvedimento ha dato una prima, pertinente risposta alle indicazioni del piano generale dei trasporti, che aveva evidenziato le previsioni di forte crescita della domanda di trasporto delle merci e la convenienza di utilizzare, anche nel nostro paese, e secondo le sue possibilità, il trasporto idroviario per soddisfarla in modo più equilibrato di quanto non promettano le tendenze di sviluppo del sistema attuale.

Il provvedimento risponde nello stesso tempo alle sollecitazioni che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, unite nella « Intesa interregionale per la navigazione interna del fiume Po e idrovie collegate », hanno avanzato nel modo più responsabile con lo studio, l'approvazione del « Piano poliennale per la rete idroviaria padano-veneta », che prevede la realizzazione di una rete omogenea di idrovie per uno sviluppo di oltre 800 chilometri e per una spesa complessiva di 2.090 miliardi di lire, 424 dei quali nel breve termine.

È a questo piano che la presente proposta si ispira per definire, pur nel rispetto di una disponibilità molto limitata, un programma di opere che renda massimi i risultati conseguibili.

Gli obiettivi ai quali si ritiene di dare la precedenza sono:

il miglioramento delle condizioni di navigabilità del Po;

il collegamento del porto di Mantova alla rete idroviaria, mediante l'apertura di un tronco del canale Tartaro-Canalbianco, da decenni costruito e inutilizzato;

la sistemazione dello sbocco in mare del Po di Levante, per favorire la navigazione fluviomarittima e la penetrazione del cabotaggio;

interventi per la ricalibratura di tronchi limitati dei collegamenti della rete al mare Adriatico;

la realizzazione di primi lotti funzionali dei porti previsti dal piano.

L'impegno maggiore, oltre la metà delle spese, è indirizzato nel Po, che della rete è l'asse principale e quello dove l'incompletezza delle opere di sistemazione produce i limiti più onerosi per l'esercizio della navigazione, frenandone lo sviluppo su tutta la rete.

La realizzazione delle opere di sistemazione del Po produrrà d'altra parte ricadute favorevoli anche in programmi di difesa idraulica, con i quali si integra strettamente.

È indubbio che, per assicurare al programma di spesa proposto coerenza ed efficacia, è stato necessario rinunciare ad altri investimenti, pur necessari e maturi ed è quindi auspicabile che i finanziamenti oggi disponibili siano presto integrati adeguatamente.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che lo stanziamento sia iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

L'articolo 2 precisa il programma di spesa, definendone i singoli obiettivi e i relativi finanziamenti.

L'articolo 3 nel rispetto dell'attuale assetto delle competenze in materia di navigazione interna, prevede che i programmi di spesa ed i progetti siano predisposti dalle singole regioni secondo le rispettive competenze territoriali e dalla Intesa interregionale per le opere che, riguardando l'asta del Po, appartengono ad un progetto unitario sovregionale.

Per tali programmi è prevista l'approvazione con decreto del Ministro dei trasporti, previ pareri del Ministro dei lavori pubblici e dei nuovi organi decentrati.

L'articolo 4 affida i progetti esecutivi alle istituzioni operative delle singole regioni, riservando al Centro operativo padano per la navigazione interna (COPNI), quelli che riguardano il Po. Sono infine previste le regole di assegnazione dei finanziamenti, la pubblica utilità e l'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di 109,5 miliardi di lire per la realizzazione del primo stralcio del « piano poliennale per la rete idroviaria padano-veneta » approvato il 24 luglio 1987 dall'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e le idrovie collegate stipulata tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e coerente col Piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1986.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9,5 miliardi per l'anno finanziario 1988, di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1989 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1990.

3. L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui sopra potrà riferirsi anche agli anni successivi a quello in cui l'impegno stesso è assunto, purché il totale degli impegni non superi lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti annui.

ART. 2.

1. La spesa autorizzata con la presente legge è finalizzata a migliorare le condizioni di navigabilità della rete padano-veneta in esercizio, da Cremona verso valle, compresi i relativi sbocchi nel mare Adriatico e di primi lotti funzionali dei relativi porti interni ed è ripartita come segue:

a) per la fissazione del canale di magra del Po, per la sua manutenzione,

nonché per il mantenimento di idonei fondali, lire 63,5 miliardi;

b) per l'apertura del collegamento del nuovo porto di Mantova col Po e con l'idrovia Tartaro-Canalbianco, lire 8,5 miliardi;

c) per la sistemazione definitiva dello sbocco a mare del Po di Levante e per l'eliminazione delle strozzature esistenti nel canale Po-Brondolo, lire 10,5 miliardi di cui 8 miliardi per lo sbocco del Po di Levante;

d) per la ricalibratura dell'idrovia ferrarese, lire 12 miliardi;

e) per la realizzazione di lotti funzionali nei porti interni emiliani, lombardi e veneti, lire 15 miliardi, suddivise in parti uguali tra le tre regioni.

2. La spesa predetta comprende gli oneri previsti dalle vigenti leggi statali per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le espropriazioni ed ogni altro onere conseguente agli interventi finanziati. Eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa restano a carico delle regioni territorialmente interessate.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 1 comprende anche l'acquisto di una draga idonea al ripristino e al mantenimento di fondali idonei alla navigazione, nel limite di spesa di lire cinque miliardi.

4. L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d) del comma 1 comprende anche la progettazione e la valutazione d'impatto ambientale del prolungamento dell'idrovia ferrarese fino a Ravenna.

ART. 3.

1. Il programma degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è predisposto dall'Intesa interregionale citata. I programmi di spesa di cui alle altre lettere del medesimo articolo sono predisposti dalle regioni territorialmente interessate.

2. I programmi degli interventi, predisposti a norma del comma 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dei lavori pubblici e previo parere favorevole del Presidente del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza, il quale si pronuncia in ordine alla compatibilità del programma medesimo con le esigenze del buon regime delle acque e della sicurezza idraulica del bacino padano nonché in ordine all'integrabilità dello stesso programma con le opere di sistemazione e difesa idraulica di loro competenza.

3. I progetti esecutivi degli interventi sono predisposti ed approvati, previo parere favorevole della commissione tecnico-consultiva dell'Intesa interregionale citata:

a) dalla regione Emilia-Romagna tramite il Centro operativo per la navigazione interna (COPNI), per gli interventi di cui alle lettere a) e d) nonché per la parte emiliana di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2;

b) dalla regione Lombardia, tramite l'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, per gli interventi di cui alla lettera b) nonché per la parte lombarda di cui alla lettera e) dello stesso articolo 2;

c) dalla regione Veneto, tramite il Centro veneto per la navigazione interna (COVNI) per gli interventi di cui alla lettera c) nonché per la parte veneta di cui alla lettera e) del medesimo articolo 2.

4. L'approvazione dei progetti esecutivi, di cui al comma 3 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

5. L'assegnazione dei finanziamenti alle regioni, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1, commi 1 e 2, 2, comma 1 e del comma 3 del presente articolo, ha luogo secondo l'ordine di presentazione delle apposite, regolari e docu-

mentali richieste delle regioni medesime e secondo le seguenti modalità:

- a) il 20 per cento come anticipazione ad avvenuto appalto dei lavori;
- b) sino al 90 per cento in base ai relativi stati di avanzamento;
- c) il restante per cento all'approvazione delle risultanze dei collaudi.

ART. 4.

1. All'onere complessivo di lire 109,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge e ripartito negli esercizi 1988, 1989 e 1990 secondo la modulazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.